



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 25 GIUGNO 2009

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 GIUGNO 2009 - N. 8/9598 (5.3.1)
Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Campo dei Fiori (art. 19, l.r. n. 86/1983)

3

Anno XXXIX - N. 127 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

D.g.r. 11 giugno 2009 - n. 8/9598

(5.3.1)

Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Campo dei Fiori (art. 19, l.r. n. 86/1983)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 19 del 23 luglio 2007, il Consorzio del Parco Campo dei Fiori ha adottato, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 30 novembre 1983 n. 86, la variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale finalizzata, principalmente, ad incrementare la dotazione di strutture di interesse pubblico per la fruizione e la valorizzazione turistica del parco, a modificare la destinazione funzionale di aree di modeste dimensioni e ad adeguare e integrare le norme tecniche di attuazione del Piano;

– lo stesso Consorzio ha trasmesso gli atti alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, con nota ricevuta in data 8 maggio 2008 prot. n. T1.2008.0011460, chiedendo di procedere all'approvazione della variante;

Visto:

– la Direttiva 1992/43/CEE «Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

– la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

– la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

– il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni;

– la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modifiche ed integrazioni;

– la l.r. 9 aprile 1994, n. 13 «Piano territoriale di coordinamento del parco regionale Campo dei Fiori» e successive modificazioni;

– la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»;

– la l.r. 16 luglio 2007 n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»;

Preso atto che:

– al fine di avviare un processo partecipato per l'elaborazione della variante, il Consorzio del Parco ha inviato agli Enti consorziati una scheda per la formulazione di proposte per l'aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento;

– gli Enti consorziati, in particolare i Comuni di Barasso, Bedero Valcuvia, Comerio, Luvinate e Varese, hanno inviato al Consorzio del Parco proposte per la variante al Piano Territoriale di Coordinamento;

– il Consorzio del Parco ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 20 del 16 maggio 2007 l'avviso di avvio della procedura di variante e di VAS;

– con deliberazione n. 40 del 27 giugno 2007, il Consiglio di Amministrazione ha conferito la funzione di autorità competente della VAS all'arch. Antonio Aldo Perdetti, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Parco;

– con deliberazione n. 14 del 27 giugno 2007, l'Assemblea Consortile ha definito gli obiettivi generali della variante e preso atto delle indicazioni espresse dai soggetti partecipanti alla prima Conferenza di Valutazione;

– con deliberazione n. 19 del 23 luglio 2007, l'Assemblea Consortile ha approvato il verbale della seconda Conferenza di Valutazione, contenente il parere motivato ambientale, e ha adottato la variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;

– la predetta deliberazione è stata pubblicata per 30 giorni consecutivi agli Albi pretori dei Comuni, della Provincia e delle Comunità Montane aderenti al Consorzio del Parco, nonché a

quello del Consorzio stesso, dandone ulteriore avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 33 del 16 agosto 2007 e sui quotidiani locali «La Prealpina» e «Il Giorno» in data 14 agosto 2007;

– a seguito della pubblicazione della variante sono pervenute al Consorzio del Parco n. 10 osservazioni;

– con deliberazione n. 4 del 22 agosto 2008, l'Assemblea Consortile ha esaminato le osservazioni e ha deciso di accogliere le osservazioni n. 1a, 1b, 3b, 7, 8, 9 e 10, di accogliere parzialmente le osservazioni n. 3c, 3d, 5 e 6, di non accogliere le osservazioni n. 1c, 2, 3a, 3e e 4, come specificato nella relazione di controdeduzioni allegata alla deliberazione;

– non sono pervenute osservazioni in Regione Lombardia relative alla variante in esame;

Dato atto che:

• con decreto del Direttore Generale della Qualità dell'Ambiente n. 11039 dell'8 ottobre 2008, è stato istituito il Gruppo di Lavoro interdirezionale per l'istruttoria della variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Campo dei Fiori;

• in data 9 settembre 2008, i componenti del Gruppo di Lavoro hanno effettuato un sopralluogo nelle aree interessate dalla variante;

• come esplicitato nei verbali delle riunioni del 16 luglio 2008 e del 9 febbraio 2009, il Gruppo di Lavoro:

– ha svolto l'attività istruttoria sulla variante controdedotta dal Consorzio del Parco, con deliberazione di Assemblea Consortile n. 4 del 22 agosto 2008, in quanto rappresenta un prodotto maggiormente condiviso dagli Enti locali e dai soggetti interessati;

– ha verificato la variante rispetto agli indirizzi di politica ambientale comunitari, nazionali e regionali e alle disposizioni di legge;

– non ha esaminato le varianti cartografiche e normative riguardanti aree comprese nel perimetro del Parco naturale Campo dei Fiori, istituito con l.r. 17/2005, in quanto tali aree dovranno essere disciplinate da un apposito piano ai sensi dell'art. 92 della l.r. 16/2007;

– ha integrato le norme tecniche di attuazione del Piano per salvaguardare i siti di Rete Natura 2000 e l'ambito del Sacro Monte del Rosario di Varese, iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, e per conservare e gestire la fauna selvatica. Ha altresì modificato la normativa relativa alla realizzazione di tre parcheggi di interscambio in prossimità del Sacro Monte del Rosario di Varese per migliorarne l'inserimento paesistico-ambientale e contenere gli impatti attraverso opere di mitigazione e compensazione ambientale;

– ha apportato modifiche alle varianti cartografiche per garantire una maggior tutela del territorio, in particolare la nuova zona di iniziativa comunale in Comune di Bedero Valcuvia è stata ridimensionata per salvaguardare il SIC IT2010001 Lago di Ganna caratterizzato da delicati habitat igrofilo e localizzato a valle dell'ambito oggetto di variante;

Considerato che:

– la localizzazione di tre parcheggi di interscambio in prossimità del Sacro Monte del Rosario di Varese è finalizzata a rendere maggiormente accessibile l'area del sito UNESCO e ad evitare la sosta non regolamentata, in particolare nei periodi di maggior affluenza turistica;

– le nuove zone di iniziativa comunale nei Comuni di Bedero Valcuvia e di Brinzio sono di modesta dimensione;

– la ripermimetrazione della zona a parco attrezzato nel Comune di Barasso è compensata dall'ampliamento della zona a parco forestale;

Visto che la Struttura Valutazione Ambientale Strategica e Programmazione Negoziata della Direzione Generale Territorio e Urbanistica ha preso atto che la procedura di valutazione ambientale è stata svolta ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l.r. 12/2005;

Visto che, con nota del 17 marzo 2009 prot. n. T1.2009.0005681, la Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Difesa della Biodiversità della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente ha espresso parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza della variante in seguito alle modifiche apportate dal Gruppo di Lavoro interdirezionale;

Visto che il Piano Territoriale di Coordinamento ha effetti di Piano paesistico ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/83;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Campo dei Fiori, costituita dai seguenti elaborati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione, con le modifiche evidenziate in grassetto corsivo;
- tavola n. 1 «Variante V1», in scala 1:10.000, limitatamente all'ambito oggetto di variante;
- tavola n. 2 «Variante V3», in scala 1:10.000, limitatamente all'ambito oggetto di variante;
- tavola n. 3 «Variante V4», in scala 1:10.000, limitatamente all'ambito oggetto di variante;
- tavola n. 4 «Variante V5», in scala 1:10.000, limitatamente all'ambito oggetto di variante;
- tavola n. 5 «Variante V8», in scala 1:10.000, limitatamente agli ambiti oggetto di variante;
- tavola n. 6 «Variante V9», in scala 1:10.000, limitatamente all'ambito oggetto di variante;

2. di riconfermare in ogni altra parte il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Campo dei Fiori, approvato con l.r. n. 13/1994 e successive modificazioni;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

**PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI
STRALCIO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

* Le modifiche apportate sono evidenziate in *grassetto corsivo*.

Titolo 1 NORME DI INQUADRAMENTO

- Art. 1 (Ambito e contenuti del piano territoriale)
- Art. 2 (Elaborati del piano territoriale)
- Art. 3 (Effetti del piano territoriale)
- Art. 3-bis (Valutazione Ambientale Strategica)**
- Art. 5 (Standards urbanistici dei piani comunali)
- Art. 6 (Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del parco)
- Art. 13 (Pareri, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni d'uso, denunce al consorzio)
- Art. 14 (Garanzie)
- Art. 15 (Dichiarazione di Compatibilità Ambientale)

Titolo 2 ZONIZZAZIONE

- Art. 19-bis (Siti della Rete Natura 2000)**
- Art. 20 (Zona a parco forestale)
- Art. 21 (Zona a parco forestale-agricolo)
- Art. 22 (Zona a parco attrezzato)
- Art. 23 (Zona di interesse storico-ambientale)
- Art. 23-bis (Sito UNESCO Sacro Monte del Rosario di Varese)**
- Art. 24 (Zona di valore paesistico)

Titolo 3 NORME DI SETTORE

- Art. 27 (Norme per le attività selvicolturali)
- Art. 29 (Norme di salvaguardia paesistica)
- Art. 30 (Attività turistico-ricreativa)
- Art. 33 (Tutela della fauna selvatica)
- Art. 36 (Viabilità e *parcheggi*)

Titolo 4 NORME FINALI

- Art. 38-bis (Programmazione negoziata)**

**Titolo I
NORME DI INQUADRAMENTO**

ART. 1 (Ambito e contenuti del piano territoriale)

1. *Il Parco regionale Campo dei Fiori è stato istituito con l.r. 19 marzo 1984, n. 17 (Istituzione del Parco Campo dei Fiori), ai sensi della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), ora ricompresa nel testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi, di cui alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Il parco regionale è classificato dalla l.r. 8 novembre 1996, n. 32 (Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria) come parco forestale e montano.*

2. *Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale (P.T.C.) ha natura ed effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i contenuti paesistici del Piano territoriale di coordinamento provinciale, ed è approvato con i contenuti di cui all'art. 17 della l.r. 86/1983.*

3. ABROGATO

ART. 2 (Elaborati del piano territoriale)

- 1. Il piano territoriale **di coordinamento del parco** si compone dei seguenti elaborati:
 - norme tecniche di attuazione
 - tavole:
 - * tav. 1: inquadramento territoriale e sistema viario, in scala 1:100.000;
 - * tav. 2: «zonizzazione», in scala 1:10.000.

ART. 3 (Effetti del piano territoriale)

1. *I rapporti tra il P.T.C. e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), sono regolati dall'art. 15, comma 7 e dall'art. 18, comma 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni.*

ART. 3-bis (Valutazione Ambientale Strategica)

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 della l.r. 12/2005, per le varianti del presente piano e i relativi piani di settore si applicano le disposizioni contenute nella Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi.

2. L'Ente gestore individua le modalità, le responsabilità e le risorse necessarie per il monitoraggio del piano ed esercita la vigilanza sull'attuazione del piano e sul rispetto delle relative disposizioni. L'Ente gestore provvede al monitoraggio periodico degli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, predisponendo ed approvando il rapporto di monitoraggio, contenente anche opportune misure correttive nel caso in cui venissero individuati impatti ambientali imprevisti, e avendo cura di darne la massima diffusione possibile attraverso pubblicazione su web.

ART. 5 (Standards urbanistici dei piani comunali)

1. **ABROGATO**
2. **ABROGATO**
3. **ABROGATO**

ART. 6 (Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del parco)

2. I criteri e gli indirizzi sono i seguenti:

- a) dovranno essere sottoposte a particolare tutela le aree verdi ed a specifica salvaguardia le essenze arboree **autoctone e quelle alloctone di particolare interesse storico, culturale, paesaggistico e naturalistico, purché non invasive**;
- b) dovranno essere tutelate e salvaguardate le superfici a bosco esistenti nonché le aree con destinazione agricolo-boschiva;
- c) dovrà essere prestata particolare attenzione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, tutelando specificatamente la stabilità dei versanti e salvaguardando l'assetto idrogeologico, **nel rispetto delle prescrizioni contenute negli strumenti geologici dei territori comunali interessati, redatti ai sensi dei criteri attuativi della l.r. 12/2005, nonché dei contenuti del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)**;
- d) dovranno essere sottoposte a particolare tutela le aree ove sono ubicati siti **di nidificazione, riproduzione, svezamento e svernamento** della fauna selvatica, nonché le acque superficiali che ospitano una ricca ittiofauna;
- e) dovranno essere salvaguardati **e riqualificati** i corsi d'acqua e le relative sponde;
- f) le attività industriali, con esclusione dell'artigianato non nocivo all'igiene e alla salute pubblica, nonché preesistente o connesso ad esigenze che non possono essere diversamente soddisfatte, dovranno essere collocate a congrua distanza dai confini del parco, a meno che non vi siano possibilità alternative da motivarsi specificatamente;
- g) nelle aree e negli edifici limitrofi al perimetro del parco e, in particolare, nel raggio di 300 metri dal perimetro medesimo, non potranno essere realizzati nuovi capannoni o edifici industriali, artigianali o industriali per lo svolgimento di attività nocive o insalubri;
- h) l'aggregato urbano dovrà, preferibilmente, essere definito da parametri continui, al fine di conseguire il minor consumo delle risorse naturali e territoriali;
- i) nelle norme dei piani urbanistici comunali generali dovranno essere inserite disposizioni particolari **per la tutela, la valorizzazione e la manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati**;
- l) dovranno essere, altresì, definiti i parcheggi perimetrali, **anche in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 36**, la viabilità di penetrazione al parco, gli accessi al parco stesso, la continuità delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali, in coerenza con le previsioni del presente piano e dei suoi strumenti attuativi;
- m) **al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti, il fabbisogno energetico degli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ed anche di quelli privati di nuova edificazione o oggetto di ristrutturazione per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria dovrà essere soddisfatto favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica**;
- n) **dovrà essere prioritariamente previsto il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente dismesso o sottoutilizzato**;
- o) **dovranno essere adottate misure per gli edifici di nuova costruzione tali da favorire l'utilizzo di tecniche di bioedilizia e di architettura bioclimatica**;
- p) **si dovrà tendere alla conservazione della naturalità delle aree all'interno dei perimetri delle zone SIC e ZPS.**

ART. 13 (Pareri, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni d'uso, denunce al consorzio)

1. Sono sottoposti a parere obbligatorio dell'assemblea o del consiglio direttivo, secondo le competenze stabilite dallo Statuto del consorzio **e dalle normative vigenti**:

- a) gli atti e i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), quarto comma, art. 21, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;
- b) **ABROGATO**;
- c) **ABROGATO**;
- d) **ABROGATO**.

1 bis. L'Ente gestore esercita le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 80, comma 5, della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni.

2. **ABROGATO**
3. **ABROGATO**

4. *Le autorizzazioni, previste dalla vigente legislazione nonché dalle norme del presente piano, sono emesse, fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza, con le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale.*

5. *Le modalità di rilascio di pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia forestale sono disciplinate dall'art. 50 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento regionale 5/2007.*

7. Nei casi di interventi soggetti a denuncia al consorzio, previsti dalla vigente legislazione o dalle norme del presente piano territoriale, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione, dell'indicazione delle eventuali migliorie ambientali o colturali derivanti dall'intervento; salvo diversa previsione contenuta nella vigente legislazione, **il consorzio**, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, può inibire l'intervento o dettare prescrizioni esecutive a tal fine le opere non possono iniziare prima della scadenza di detto termine.

8. *Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività devono essere accompagnate da specifica documentazione secondo quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del r.r. 5/2007.*

ART. 14 (Garanzie)

1. In caso di intervento convenzionato, autorizzato in concessione o soggetto a denuncia, il consorzio può imporre la presentazione di idonee garanzie, rilasciate da primari istituti bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico e, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti del consorzio, **nonché determinare eventuali opere e compensazioni proporzionati all'entità dell'intervento stesso.**

ART. 15 (Dichiarazione di Compatibilità Ambientale)

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo ottavo comma, in tutte le zone del parco sono soggetti a D.C.A. i seguenti interventi:

- realizzazione di nuovi insediamenti industriali o artigianali, l'ampliamento in misura superiore al 10% della superficie utile di quelli esistenti, nonché ogni modifica della tipologia produttiva;
- opere di depurazione delle acque o di loro captazione e distribuzione, ad esclusione degli allacciamenti alle singole utenze;
- realizzazione di nuovi oleodotti, gasdotti ed elettrodotti aventi tensione di esercizio superiore a 30.000 volt, nonché l'ampliamento di quelli esistenti, **nonché nuovi manufatti per impianti di telecomunicazioni;**
- interventi modificativi del tracciato di strade esistenti statali, provinciali e comunali;
- riattivazione della funicolare tra il centro urbano di Varese e il Sacro Monte Campo dei Fiori;
- opere di regimazione e bonifica idraulico-forestale, nonché interventi di difesa attiva e passiva, riguardanti movimenti franosi, di sviluppo longitudinale superiore a ml 20.00 o, comunque, interessanti aree superiori a mq 500.

Sono esclusi gli interventi soggetti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione di Incidenza, ai sensi della normativa vigente in materia.

La procedura di D.C.A. ha l'obiettivo di accertare gli effetti sull'ambiente, indotti dall'intervento proposto, al fine di dimostrarne la compatibilità con l'ambiente stesso, inteso nella complessità descritta al successivo comma secondo, lett. c).

7. In relazione alla speciale natura dell'opera e agli interessi ambientali coinvolti, il consorzio, prima della deliberazione di cui al precedente quarto comma o durante il periodo di pubblicazione, può sollecitare il contributo di enti pubblici o associazioni ambientaliste nonché **di ASL e ARPA** competente per il territorio.

Titolo 2 ZONIZZAZIONE

ART. 19-bis (Siti della Rete Natura 2000)

1. *Ai sensi della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, pubblicato sulla G.U. 23 ottobre 1997 n. 248 S.O.) e s.m.i., sono stati individuati:*

- con decreto del Ministero dell'Ambiente 25 marzo 2004 (Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE), pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 2004, e con d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 (Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 12 settembre 2003 3° S.S. al n. 37, i seguenti Siti di Importanza Comunitaria, approvati con Decisione della Comunità Europea n. 2009/91/CE del 12 dicembre 2008 (Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina) e la cui gestione è affidata al Consorzio del Parco Campo dei Fiori:

Codice Sito Natura 2000	Denominazione	Ente gestore
IT 2010001	Lago di Ganna	Consorzio del Parco Campo dei Fiori
IT 2010002	Monti Legnone e Chiusarella	Consorzio del Parco Campo dei Fiori
IT 2010003	Versante Nord del Campo dei Fiori	Consorzio del Parco Campo dei Fiori
IT 2010004	Grotte del Campo dei Fiori	Consorzio del Parco Campo dei Fiori
IT 2010005	Monte Martica	Consorzio del Parco Campo dei Fiori

- b) con decreto del Ministero dell'Ambiente 5 luglio 2007 (Elenco delle zone di protezione speciale – ZPS classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE) e con d.g.r. 28 febbraio 2007 n. 8/42197 (Individuazione ddi aree ai fini della loro classificazione quali Zone di Protezione Speciale ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE) e con d.g.r. 18 luglio 2007 n. 8/5119, la seguente Zona di Protezione Speciale la cui gestione è stata affidata al Consorzio del Parco Campo dei Fiori:

Codice Sito Natura 2000	Denominazione	Ente gestore
IT 2010401	Parco regionale Campo dei Fiori	Consorzio del Parco Campo dei Fiori

2. Nei siti della Rete Natura 2000 sopra elencati le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire:

- la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 79/409/CEE;
- la tutela e la conservazione delle comunità floristiche e faunistiche;
- la tutela e la conservazione della biodiversità in tutti i suoi livelli;
- la tutela e la conservazione delle risorse nel rispetto dei principi del regime di condizionalità obbligatoria per gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti in applicazione del decreto del MIPAAF n. 16809 del 24 novembre 2008;
- per mantenere in uno stato di conservazione sufficiente l'insieme degli habitat e delle specie di interesse comunitario, costituiscono documenti di riferimento la d.g.r. 20 aprile 2001 n. 4345 (Approvazione del programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette e del protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione delle specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia), le successive indicazioni gestionali relative ai SIC predisposte dalla Giunta regionale e la d.g.r. 30 luglio 2008 n. 7884 e s.m.i.

3. Negli stessi siti della Rete Natura 2000, fatte salve le disposizioni di cui al d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. e al d.m. 184/2007, valgono oltre ai divieti e le prescrizioni del PTC del parco, le disposizioni contenute nei Piani di gestione dei SIC e della ZPS approvati dall'Ente gestore.

ART. 20 (Zona a parco forestale)

3. **ABROGATO.**

4. Ad esclusione di quanto previsto dai successivi commi settimo e settimo bis, nella presente zona è vietata la realizzazione di nuove costruzioni.

5. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto nel r.r. 5/2007, articoli 64 e seguenti, coltivati, prati ed incolti, interclusi nella zona PF, potranno mantenere la destinazione e dimensione colturale in essere alla data di entrata in vigore del presente piano, anche attraverso interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva ed arborea colonizzatrice.

7. Fino all'approvazione del piano di indirizzo forestale, sono vietate le trasformazioni d'uso del bosco, ad esclusione delle fattispecie previste all'art. 43, comma 4, della l.r. 31/2008, sia nel caso di boschi d'alto fusto che ceduo, e quelle finalizzate all'apertura di radure, in quest'ultimo caso su specifica iniziativa dell'Ente gestore, finalizzata all'attuazione di misure previste nel piano faunistico o ritenute prioritarie per le medesime finalità.

7 bis. Sono ammessi interventi di recupero di immobili esistenti, di proprietà del parco o di altro ente con esso convenzionato, da destinarsi esclusivamente a finalità di tipo didattico e scientifico.

9. Allo scopo di impedire il degrado della viabilità di servizio all'interno delle aree boscate, oltre ai divieti di transito di mezzi motorizzati previsti dall'art. 59 della l.r. 31/2008, sui sentieri di larghezza inferiore a ml 1,50 è altresì vietato il transito di mountain-bikes; inoltre il consorzio individuerà nel piano di settore di cui al precedente art. 8, secondo comma, lett. a), i tracciati in cui è consentito il transito di cavalli.

11. Fatto salvo quanto specificatamente previsto dal successivo art. 29, sesto comma, relativamente ai rustici, sugli edifici di tipo diverso, esistenti nella presente zona, possono essere realizzati esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni. Gli interventi di cui alla citata lettera d) sono consentiti solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica come definita dagli studi geologici dei territori interessati. La demolizione con ricostruzione può avvenire solo nel caso in cui l'edificio venga a trovarsi in uno stato di degrado strutturale, tale che l'intervento di recupero, sotto il profilo statico, non possa essere realizzato o l'edificio risulti pesantemente impattante sul paesaggio a causa di connotazioni morfologiche, tipologiche estranee e stridenti con il contesto, previa autorizzazione dell'Ente gestore. A carico del richiedente dovrà essere prodotta una relazione statica di dettaglio che possa giustificare la possibile demolizione totale o anche parziale dell'edificio. La ricostruzione dovrà avvenire con i medesimi volume e sedime e con attenta applicazione dei requisiti di salvaguardia paesistica di cui al successivo art. 29.

ART. 21 (Zona a parco forestale-agricolo)

2. Nelle aree ricomprese nella presente zona, destinate ad attività agricola, al momento di entrata in vigore del presente P.T.C., l'edificazione è disciplinata dai disposti di cui al Titolo III, PARTE II, della l.r. 12/2005; al fine del computo dei volumi realizzabili, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non contigui, purché ricompresi entro il perimetro del parco.

5. Sugli edifici esistenti nella presente zona, non destinati all'esercizio dell'attività agricola, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi, nel rispetto degli indici edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali. Gli interventi di cui alla citata lettera d) sono consentiti solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica come definita dagli studi geologici dei territori interessati. La demolizione con ricostruzione può avvenire solo nel caso in cui l'edificio venga a trovarsi in uno stato di degrado strutturale, tale che l'intervento di recupero, sotto il profilo statico, non possa essere realizzato o l'edificio risulti pesantemente impattante sul paesaggio a causa di connotazioni morfologiche, tipologiche estranee al contesto, previa autorizzazione paesaggistica dell'Ente gestore. A carico del richiedente dovrà essere prodotta una relazione statica di dettaglio che possa giustificare la possibile demolizione totale o anche parziale dell'edificio. La ricostruzione dovrà avvenire con i medesimi volume e sedime, fatti salvi i soli ampliamenti per la realizzazione delle pertinenze previsti dagli strumenti urbanistici comunali, e con attenta applicazione dei requisiti di salvaguardia paesistica di cui al successivo art. 29.

7. Nelle aree ricomprese nella presente zona ed attualmente destinate ad attività agricola è sempre ammesso l'esercizio dell'attività agrituristica, nel rispetto dei disposti di cui alla legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3 e di quelli stabiliti dai successivi artt. 29 e 30, ai fini agrituristici, possono essere realizzati sugli edifici esistenti, destinati ad attività agricola, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli indici edilizi previsti dagli strumenti

urbanistici comunali. **Gli interventi di cui alla citata lettera d) sono consentiti solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica come definita dagli studi geologici dei territori interessati.**

11. **Fino all'approvazione del piano di indirizzo forestale, sono vietate le trasformazioni d'uso del bosco, ad esclusione delle fattispecie previste dall'art. 43, comma 4, della l.r. 31/2008, fatto salvo quanto previsto dal medesimo comma sia nel caso di boschi d'alto fusto che ceduo, e le trasformazioni finalizzate al recupero dei terrazzamenti esistenti.**

12. **Nelle aree boscate esistenti, ricomprese nella presente zona, si applicano le norme di settore di cui al successivo art. 27.**

13. In tutte le aree ricomprese nella presente zona è, altresì, vietato:

- installare campeggi o attrezzature per il deposito di roulotte, fatto salvo, con esclusivo riferimento alle aree attualmente destinate ad attività agricola, quanto previsto dall'art. 155, quarto comma, della l.r. 31/2008;
- usare mezzi motorizzati **sulla viabilità agro-silvo-pastorale** e al di fuori delle strade carrabili tranne che per i mezzi pubblici o di servizio, i mezzi forestali e antincendio e quelli necessari per la coltivazione agricola o forestale, nonché connessi all'esercizio dell'attività agrituristica, laddove consentita, e alla sua fruizione.

16. Nei terrazzamenti attualmente esistenti nella presente zona è possibile l'esercizio dell'attività agricola o il ritorno all'attività stessa, **anche quando comporti il disboscamento di superfici forestali d'invasione nel caso in cui il processo di colonizzazione sia in atto da meno di 30 anni**, ed è, inoltre, ammessa, **previa autorizzazione dell'autorità competente** e fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione, l'esecuzione di opere di consolidamento del suolo, di sistemazione, nonché di modifica morfologica dei terrazzamenti medesimi, **previa autorizzazione alla trasformazione d'uso di cui al precedente comma 11.**

ART. 22 (Zona a parco attrezzato)

4. Per le aree di parco attrezzato individuate con sigla «Y» e relativo numero progressivo dal presente piano territoriale di coordinamento il piano di settore prevede le modalità di intervento e di utilizzo nel rispetto delle destinazioni ammesse per ciascuna area, di seguito indicate, **nonché delle prescrizioni contenute negli studi geologici dei territori comunali in cui le aree ricadono**; i progetti di intervento in tali aree sono necessariamente sottoposti a convenzione con il consorzio, atta a garantire e definire nel dettaglio la specifica disciplina del piano di settore; le aree «Y» e le relative destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

- Area Y1: Cittadella delle scienze della natura, per la quale sono confermate le destinazioni attualmente in atto e possono trovare sede tutte le altre attività di carattere scientifico, tecnologico e di ricerca, finalizzate al potenziamento e completamento di quelle esistenti nonché attività volte al mantenimento e conservazione della vegetazione presente;
- Area Y2: Grande Albergo Tre Croci, per il quale sono ammesse attività di interesse collettivo, turistico ricettivo, residenziale, per infrastrutture tecnologiche in località Forte Belvedere, nonché la palestra di roccia relativamente alla quale il piano di settore, ovvero uno specifico regolamento d'uso, può disciplinarne la fruizione al fine di proteggere nidificazioni o stazioni di flora rara o fenomeni carsici;
- Area Y3: Cascina Redaelli e Cascina Tagliata per le quali deve essere mantenuta la destinazione attualmente in atto per attività di carattere sociale.

6. Per le attrezzature esistenti a verde e sport, di proprietà o gestione privata, sono ammessi unicamente anche prima dell'approvazione del piano di settore, di cui al presente articolo, interventi **di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni**, da eseguire in base a convenzione con il consorzio del parco. **Gli interventi di cui alla citata lettera d) sono consentiti solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica come definita dagli studi geologici dei territori interessati.**

7. Per le attrezzature sportive esistenti sono ammessi esclusivamente, anche prima dell'approvazione del piano di settore di cui al presente articolo, interventi **di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, nonché interventi** di adeguamento funzionale, comportanti la creazione di strutture di supporto alle attività sportive, quali spogliatoi e servizi igienici, dimensionati in relazione alla tipologia delle attrezzature sportive, da eseguirsi in base a convenzione con il consorzio del parco. **Gli interventi di cui alla citata lettera d) sono consentiti solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica come definita dagli studi geologici dei territori interessati.**

9. Prima dell'approvazione del piano di settore di cui al presente articolo, fatti salvi i disposti di cui ai precedenti sesto, settimo e ottavo comma, sono ammessi unicamente interventi sugli edifici esistenti, consistenti esclusivamente in quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni; **gli interventi di cui alla citata lettera d) sono consentiti solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica come definita dagli studi geologici dei territori interessati**; è, altresì, vietato il mutamento della destinazione d'uso di detti immobili anche senza l'esecuzione di opere edilizie; possono essere, comunque, realizzate quelle opere di ripristino di parti ammalorate o pericolanti dei fabbricati, imposte dalla pubblica autorità a protezione dell'incolumità pubblica o in base a specifiche leggi di settore.

ART. 23 (Zona di interesse storico-ambientale)

2. Nella presente zona sono compresi sia immobili vincolati ai sensi della **parte seconda del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni** sia beni definiti di interesse storico ambientale dal presente piano, entrambi perimetrati come ambiti con sigla SA e relativo numero progressivo. Tali ambiti si dividono in:

a) ambiti comprendenti i seguenti nuclei:

- ambito SA 1: Bregazzana, in comune di Varese
- ambito SA 2: Rasa, in comune di Varese
- ambito SA 3: S. Maria del Monte, in comune di Varese
- ambito SA 4: Cerro, in comune di Cocquio Trevisago
- ambito SA 5: Brinzio, in comune di Brinzio
- ambito SA 6: Cà de Monti, in comune di Gavirate

b) ambiti circoscritti ai seguenti singoli edifici:

- ambito SA 7: Rocca di Orino, in comune di Orino.

3. **ABROGATO**

4. **ABROGATO**

5. Con il piano di settore di cui al precedente art. 8, secondo comma, lett. b), del presente piano, il consorzio:

- promuove studi ed analisi degli ambiti di cui al precedente secondo comma, lettere a) e b), riportandoli in conformità all'azzonamento operato dal presente piano, in scala 1:1.000 o 1:500, comprendendo anche le relative aree di pertinenza;

- **individua e rettifica, con riferimento ai catasti storici e alla cartografia IGM di prima levata, il perimetro identificato dalla tavola di azionamento del PTC delle aree SA di cui sopra, apportandone, se del caso, modeste e giustificate correzioni;**
- definisce le norme di tutela e disciplina, graduando gli interventi edilizi ammessi sugli immobili esistenti, consistenti esclusivamente in quelli di cui **alle** lettere a), b), c), d), **questi ultimi consentiti solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica come definita dagli studi geologici dei territori interessati, dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, con l'esclusione degli interventi di demolizione non previsti dalla pianificazione attuativa comunale**, in rapporto al loro valore **storico ambientale** ed in considerazione delle loro caratteristiche architettoniche e al loro grado di conservazione, prevedendo progetti esecutivi di intervento, di cui al precedente art. 12, da sottoporre ad approvazione consortile e da eseguirsi direttamente dal consorzio o dagli enti pubblici consorziati o in base a convenzione con il consorzio, esclusivamente per quei comparti, all'uopo individuati dal piano di settore, caratterizzati da un elevato livello di commistione e di degrado, tali da necessitare una riprogettazione complessiva mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui **alla lettera e) dell'art. 27 della legge 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni**, per la cui esecuzione l'approvazione del progetto esecutivo costituisce condizione necessaria;
- garantisce l'unitarietà dei siti e **il** loro apprezzamento percettivo anche da punti visuali lontani, dettando norme per l'impiego di tecniche **costruttive** e di materiali che mantengano o restituiscano tale **unitarietà**;
- individua specifici ambiti spaziali entro cui l'edificazione ed il connettivo offrono valori visuali e percettivi unitari, dettando norme per la conservazione e il ripristino di tali valori;
- individua i particolari ambienti che per le loro caratteristiche geometriche, dimensionali, formali e la significatività delle quinte edificate, che su di essi si affacciano, nonché per particolari valori scenici offerti dalla presenza di orizzonti visuali che consentano l'apprezzamento di panorami naturali o costruiti, sono da tutelare nella loro interezza e complessità, dettando norme idonee al perseguimento di tale scopo;
- elabora una tavola di inquadramento paesistico da cui risultino i rapporti con l'ambiente circostante, come caratterizzati dai cono visuali e orizzonti di particolare interesse; tali elementi devono essere verificati sia se apprezzabili dall'interno del nucleo, sia se apprezzabili da altre parti del parco;
- studia in modo coordinato anche mediante la proposta di abachi delle possibili soluzioni, gli elementi di arredo urbano, le vetrine, mostre, insegne e simili; tali disposizioni possono riguardare anche gli impianti di pubblica illuminazione e gli elementi visibili degli impianti a rete quali punti illuminanti, contatori gas, quadri elettrici e simili;
- detta norme sulla pavimentazione delle strade, piazze, spazi pubblici in genere e spazi privati, da realizzarsi mediante materiali discontinui, riproponenti valori percettivi della tradizione, in armonia con l'edificato, con esclusione delle finiture ad asfalto o, in genere, a superficie continua;
- individua i manufatti accessori, quali muri di cinta, pozzi, fontane, lampioni e simili, se portatori dei valoristici e della tradizione, da mantenersi nella loro integrità formale, materica, geometrica, nella loro ubicazione o andamento planivolumetrico;
- rileva le opere e le tecniche di finitura delle parti esterne degli edifici esistenti, dettando specifiche norme per l'esecuzione delle rifiniture stesse in rapporto alle caratteristiche dell'edificio e delle sue congruenze con le connotazioni dei luoghi per i seguenti elementi:
 - a) manti di copertura e andamenti di falda;
 - b) forma e dimensione delle aperture, sistemi di oscuramento;
 - c) rapporti intercorrenti tra le parti piene di muratura (o struttura) e apertura in genere;
 - d) finiture di facciata, essendo, comunque, vietato l'uso di materiali del tipo «plastico continuo»;
 - e) zoccolature, modanature, contorni di aperture, spazi e balconi, ballatoi e loggiati, inferriate e ringhiere, elementi decorativi in genere;
 - f) canali di gronda e pluviali;
 - g) torrioni e comignoli;
 - h) colori, stemmi e simili.

8. Fino all'approvazione del piano di settore, di cui al precedente quinto comma, sono ammessi unicamente interventi sugli edifici esistenti, consistenti esclusivamente in quelli indicati alle lettere a), b), c) **dell'art. 27 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni**, è, altresì, vietato il mutamento di destinazione d'uso degli immobili esistenti anche senza esecuzione di opere edilizie, possono essere, comunque, realizzati quegli interventi di ripristino di parti ammalorate o pericolanti dei fabbricati, imposti dall'autorità comunale a protezione della pubblica incolumità o, relativamente ai beni sottoposti al vincolo di cui alla **parte seconda del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni**, dall'autorità statale preposta alla tutela del vincolo stesso.

ART. 23-bis (Sito UNESCO Sacro Monte del Rosario di Varese)

Nell'ambito del sito UNESCO Sacro Monte del Rosario di Varese (iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale, insieme ad altri 8 Sacri Monti piemontesi e lombardi, il 5 luglio 2003) è prevista la redazione del Piano di gestione ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO). Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione all'interno del perimetro del sito UNESCO sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni. Gli interventi di cui alla citata lettera d) sono consentiti senza demolizione e modifiche di sagoma o aumenti di superficie o di volumetria e solo se non ricadono in classe 4 di fattibilità geologica, come definita dagli studi geologici dei territori interessati.

ART. 24 (Zona di valore paesistico)

3. ABROGATO

5. Nelle aree comprese nella presente zona sono vietate nuove costruzioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo nono comma **e dal comma 10 dell'art. 36.**

6. Relativamente agli edifici esistenti nella presente zona, costruiti antecedentemente al 1° gennaio 1920, sono ammessi soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) **dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni**, ad esclusione degli ampliamenti e con l'obbligo di mantenimento delle caratteristiche costruttive originarie sia interne che esterne e degli elementi formali, da documentare specificatamente, accompagnando il progetto di intervento con opportuna analisi storico/critica, da presentare **all'Ente gestore dai sensi degli artt. 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni**; il piano di settore di cui al

precedente art. 8, comma secondo, lett. b), può identificare gli edifici che, pur costruiti antecedentemente al 1° gennaio 1920, non hanno alcun pregio architettonico, relativamente ai quali individuare le opere ammissibili anche con riferimento a possibili ampliamenti e modifica delle caratteristiche costruttive sia interne che esterne, nonché dei relativi elementi formali. **Solo nel caso in cui l'edificio venga a trovarsi in un totale stato di degrado strutturale, tale che l'intervento di recupero, sotto il profilo statico, non possa essere in alcun modo realizzato, su insindacabile giudizio dell'Ente gestore, sarà possibile procedere alla sua demolizione; in tale situazione dovrà essere prodotta a carico del richiedente una relazione statica di dettaglio che possa giustificare la possibile demolizione totale o anche parziale dell'edificio. La ricostruzione dovrà avvenire con i medesimi volume e sedime e con l'applicazione dei requisiti di salvaguardia paesistica di cui al successivo art. 29.**

7. Per il complesso delle ville in stile liberty, esistenti nella presente zona «VP», le caratteristiche di cui al precedente sesto comma dovranno essere documentate e mantenute anche nel caso di interventi **per sole opere interne**, sottoposti **alle preventive autorizzazioni delle autorità competenti**.

8. Relativamente ai restanti edifici esistenti in zona «VP» sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27 l.r. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni da realizzarsi secondo gli indici edilizi stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali e **previa autorizzazione paesaggistica** del consorzio del parco, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione.

9. **Previo autorizzazione paesaggistica** del consorzio e fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione, nella presente zona VP sono, altresì, esclusivamente ammessi, fatti salvi i disposti di cui ai precedenti sesto, settimo e ottavo comma:

- a) gli interventi di consolidamento del suolo, nonché di sistemazione dei ciglioni e dei terrazzamenti;
- b) la realizzazione di accessi carrai agli edifici esistenti che ne siano privi;
- c) la realizzazione di autorimesse interrato funzionali alla residenza;
- d) i cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti, anche in assenza di opere edilizie, purché non comportino necessità di nuove infrastrutture o potenziamento di quelle esistenti;
- e) la sistemazione di aree a parcheggi pubblici;
- f) **l'allestimento del percorso di sculture e opere d'arte nell'ambito del progetto della via Sacra dei Misteri della Luce, come identificato nella tavola di azionamento con apposita simbologia.**

10. Il piano di settore di cui al precedente art. 8, secondo comma, lett. b) detta le norme per la salvaguardia dei giardini privati esistenti nella presente zona «VP»; in particolare, per i parchi e giardini privati di pertinenza di edifici costruiti antecedentemente al 1° gennaio 1920, ogni intervento eccedente le normali operazioni di manutenzione deve essere disciplinato dal piano di settore con le metodologie proprie del giardino storico ed essere inquadrato da opportune indagini di natura storico/critica **da presentare all'Ente gestore al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni**; prima dell'approvazione del piano di settore, di cui alla presente norma, sui giardini e parchi privati, esistenti in zona VP, possono essere eseguiti solo interventi di manutenzione ordinaria, compreso l'abbattimento di piante pericolose per la pubblica incolumità.

11. ABROGATO

Titolo 3 NORME DI SETTORE

ART. 27 (Norme per le attività selvicolturali)

1. In tutto il territorio del parco le superfici forestali, così come definite dall'art. 42 della l.r. 31/2008, sono disciplinate dalle disposizioni **della medesima legge regionale, del r.r. 5/2007, del piano di indirizzo forestale e, fino all'approvazione dello stesso, dalle linee guida del presente piano per quanto non specificatamente previsto dalla normativa vigente.**

4. ABROGATO.

5. Fino all'entrata in vigore del piano **di indirizzo forestale, per il rilascio dell'autorizzazione eventualmente prescritta dalla normativa vigente per l'esecuzione di attività selvicolturali, si seguono le seguenti linee guida:**

- boschi a prevalenza di faggio: vanno, ovunque possibile, convertiti ad alto fusto attraverso il criterio della matricinatura intensiva, selezionando i migliori soggetti per robustezza e portamento; nei soprassuoli in cui le caratteristiche strutturali non consentono l'immediata conversione, all'atto dell'utilizzazione andranno piantate non meno di 50 piantine ogni 1.000 metri quadri di bosco tagliato di latifoglie nobili locali;
- boschi a prevalenza di castagno: conversione generalizzata ad alto fusto nelle formazioni del versante settentrionale del Campo dei Fiori; negli altri versanti, selezione dei migliori polloni per robustezza e portamento all'atto dell'utilizzazione, con impianto di non meno di 50 piantine ogni 1.000 metri quadri tagliati di acero montano, tiglio, ciliegio, rovere e pino silvestre; nelle aree più degradate del versante meridionale il consorzio potrà temporaneamente sospendere le utilizzazioni;
- boschi costituiti da specie igrofile: in queste formazioni, localizzate all'interno degli impluvi, l'assegno al taglio dovrà considerare con attenzione la preminente funzione protettiva dei soprassuoli;
- boschi costituiti da specie termomesofile: in queste formazioni ubicate sui versanti asciutti, l'assegno dovrà favorire la massima mescolanza fra le specie e la selezione dei migliori polloni e matricine; ove necessario, potranno essere prescritti rinfoltimenti obbligatori delle tagliate;
- boschi con partecipazione di robinia: allo scopo di limitare al massimo la diffusione della robinia, le formazioni forestali ove si rinviene tale specie, dovranno essere invecchiate oltre il turno consuetudinario, allo scopo di deprimerne la facoltà pollonifera; ove necessario, potranno essere prescritti rinfoltimenti obbligatori delle tagliate; i metodi di assegno dovranno ottenere il contenimento della robinia attraverso la dominanza delle altre specie;
- boschi di resinose di origine artificiale: andrà favorito lo sviluppo dei soggetti d'avvenire e la partecipazione delle latifoglie autoctone attraverso sfolti e diradi anche di forte intensità, seguiti dai tagli di rinnovazione; allo scopo di attenuarne l'effetto sul paesaggio, andrà movimentato e sfumato il margine di contatto con le circostanti formazioni a latifoglie.

7. ABROGATO.

9. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche norme di zona, il taglio ordinario delle piante arboree isolate, dei filari, delle fasce alberate e dei boschetti, non definibili come boschi ai sensi della vigente legislazione, ad esclusione della vegetazione arborea compresa all'interno di giardini e di orti, sia pubblici che privati, nonché dei perimetri dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, potrà essere effettuato esclusivamente durante la stagione silvana in cui è con sentito il taglio dei boschi cedui e previo nullaosta del consorzio, lasciando un pollone o un fusto ogni 10 metri di filare od ogni 50 metri quadri di superficie; nel caso di taglio

di filari, fasce alberate e boschetti, occorrerà osservare tra un taglio e l'altro un intervallo non inferiore a 10 anni, **nel caso di taglio di piante isolate entro 12 mesi il soggetto abbattuto dovrà essere sostituito mediante la messa a dimora nell'ambito della stessa proprietà, di un esemplare sviluppato (altezza minima m. 1,80) di specie autoctona**; lo sradicamento delle formazioni arboree di cui alla presente norma potrà essere effettuato, fatto salvo il reimpianto di superfici di dimensioni almeno pari a quelle interessate dallo sradicamento stesso previo nulla osta del consorzio, che dovrà specificare luogo, entità e specie del reimpianto.

10. **ABROGATO**

11. **ABROGATO**

14. **ABROGATO**

15. **ABROGATO.**

16. All'interno delle aree forestali è vietata qualsiasi forma di segnaletica consistente in tratti di vernice sui fusti degli alberi diversa da quella prevista per la compilazione dei piani di assestamento; la segnaletica inerente manifestazioni a carattere temporaneo dovrà essere esclusivamente in carta od altri materiali biodegradabili da rimuovere al termine della manifestazione; i segnali a cartello posti all'interno delle aree boscate dovranno essere realizzati in legno **ad eccezione di quelli previsti dalle specifiche disposizioni regionali in materia di segnaletica delle reti escursionistiche, delle aree protette e di istituti di tutela della fauna selvatica, purché su supporto in legno.**

17. **ABROGATO.**

ART. 29 (Norme di salvaguardia paesistica)

2. In tutto il territorio del parco le recinzioni, laddove consentite dalle norme di zona e fatto salvo quanto ivi specificatamente previsto, possono delimitare la superficie di proprietà nella misura massima di 10 volte la superficie coperta dell'edificio ed avere le seguenti caratteristiche:

- a) devono garantire il regolare deflusso delle acque ed avere una altezza non superiore a **1,50 metri**;
- b) è fatto divieto di realizzare recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in cls e simili, anche ad elementi discontinui, fatta salva l'effettuazione di muretti a secco;
- c) è ammessa, alla base della recinzione, la realizzazione di un cordolo in muratura di altezza non superiore a 0,30 metri;
- d) le recinzioni esistenti, realizzate con muri a secco devono essere mantenute anche nel loro andamento planimetrico;
- e) qualora come recinzione, o ad integrazione della stessa, vengano utilizzate siepi o schermi vegetali, questi devono essere **preferibilmente** realizzati mediante delle specie di seguito elencate:

- *Carpinus betulus* (carpino hlanco)
- *Corylus avellana* (nocciolo)
- *Crataegus monogyna* (biancospino)
- *Evonimus europaeus* (cappello da prete)
- *Fagus sylvatica* (faggio)
- *Ilex aquifolium* (agrifoglio)
- *Prunus spinosa* (prugnolo)
- *Laurus nobilis* (alloro)
- *Ligustrum* (ligustro)
- *Taxus baccata* (tasso).

L'impiego di specie diverse potrà avvenire su preventivo parere dell'Ente gestore che ne valuti la compatibilità con i valori paesistici del contesto;

f) **è fatto divieto installare lungo le recinzioni teli ombreggianti o reti in materiale plastico o sintetico.**

3. Ad integrazione delle specifiche norme di zona e fatte salve speciali disposizioni ivi contenute, in tutto il territorio del parco si applicano, per l'edificazione, i seguenti disposti:

- a) in tutti gli edifici esistenti, gli interventi sulle parti esterne degli stessi devono essere effettuati con riguardo agli aspetti estetico-formali della tradizione dei luoghi sia per il colore che per la foggia e valore materico degli elementi architettonici e formali; analoga prescrizione vale per l'assetto compositivo del partito architettonico, specie per l'articolazione dei rapporti tra elementi pieni e vuoti delle fronti; nelle tinteggiature esterne degli edifici è fatto divieto del colore bianco e dell'impiego di finiture con materiali a base vinilica (intonaci plastici); per i serramenti esterni è fatto divieto di profilati metallici **o in PVC, fatte salve le strutture in ferro che si riferiscono alle tradizioni costruttive locali; per le sole zone ICO sono ammissibili serramenti in alluminio purché non anodizzato bronzo o argento; per tutte le zone è fatto divieto l'utilizzo di oscuranti esterni in metallo;**
- b) gli edifici accessori, ivi compresi i box per auto, non possono essere realizzati con manufatti prefabbricati, metallici e non, e devono avere copertura a falda, **con l'eccezione di manufatti prefabbricati in legno predisposti direttamente dall'ente parco ai fini della fruizione didattico-scientifica;**
- c) nella realizzazione e sistemazione dei giardini e delle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservate:
 - le principali caratteristiche morfologiche del terreno;
 - le piante d'alto fusto presenti, salvo **eventuali soggetti** deperienti o pericolanti **o, nel caso di giardini storici, ritenuti non coerenti con l'impianto dei giardini a seguito di studi per il loro recupero filologico;**
 - i nuovi impianti di giardino e la modificazione degli esistenti sono da realizzarsi con essenze preferibilmente autoctone;
 - i piazzali, i viali, le piste d'accesso devono essere realizzate con materiali filtranti;

d) **l'eventuale installazione di impianti fotovoltaici e solari termici è ammessa, previa autorizzazione paesaggistica dell'Ente gestore, se realizzata con tecnologie a minimo impatto visivo e integrate nel paesaggio mediante opportuna disposizione e senza alterazione delle caratteristiche architettoniche, stilistiche e materiche degli edifici; sono altresì ammesse realizzazioni a terra solo se accompagnate da idonee mitigazioni a verde o comunque inserite in strutture coerenti con i caratteri tradizionali e la morfologia dei luoghi. In ogni caso deve essere effettuata preliminarmente un'analisi di dettaglio finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, cercando di non interessare edifici o parti di edifici di valore storico-ambientale e privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.**

4. Ad eccezione della zona «ICO» e «VP» e fatte salve le specifiche norme di zona, in tutto il territorio del parco è vietata la realizzazione di piscine e campi da tennis, quali pertinenze di abitazioni private; **nelle zone «VP» la realizzazione di tali strutture**

dovrà avvenire previo accordo con l'Ente gestore a seguito di un'attenta analisi dei caratteri tipologici e formali del complesso villa-parco senza compromettere il disegno del giardino e le essenze di pregio in esso contenute nonché modificare il profilo e l'andamento del terreno al di fuori dell'area concordata per la realizzazione di tali strutture; nell'ambito di tale accordo si stabilirà un vincolo di prelievo dell'acqua ai fini di tutela delle aree boscate limitrofe dagli incendi; le attrezzature per gli altri sport sono ammesse, al servizio di abitazioni private, solo qualora non comportino alterazioni della morfologia del suolo.

7. In tutto il territorio del parco è vietata l'installazione di cartelli, impianti e altri mezzi pubblicitari, fatta salva la segnaletica informativa a norma del codice della strada e le insegne collocate presso l'ubicazione di aziende ed esercizi, tali impianti sono comunque soggetti a preventiva autorizzazione paesaggistica dell'Ente gestore che ne valuti la compatibilità con i valori paesistici del contesto.

8. È individuata con apposito simbolo, sulla tavola di azionamento del PTC, l'area di decollo dove è autorizzata l'attività di volo libero con parapendii, su apposita convenzione stipulata con l'Ente gestore che definirà i periodi dell'anno e le modalità di fruizione per evitare possibili perturbazioni all'habitat o disturbi all'avifauna nel periodo di nidificazione, di riproduzione e di svezzamento della prole, previa verifica delle specie presenti. La convenzione dovrà essere integrata sulla base degli esiti di specifica valutazione di incidenza dell'attività di volo libero.

ART. 30 (Attività turistico-ricreativa)

3. Il piano di settore di cui al precedente art. 8, secondo comma, lett. c), riguarda tutto il territorio del parco ad esclusione delle zone classificate di riserva naturale; mediante tale piano di settore il consorzio deve:

- organizzare la rete delle percorrenze, recuperando i tracciati esistenti, specie quelli storici ed, eventualmente, integrarli con nuovi tratti di collegamento, al fine di creare «circuiti» a diversi livelli di accessibilità e percorrenza;
- individuare in modo puntuale i principali punti di accesso al parco, **anche** organizzando la sosta dei veicoli in corrispondenza ad essi;
- sviluppare il sistema delle infrastrutture di supporto al visitatore, all'interno del parco, ricorrendo prioritariamente al riutilizzo di strutture edilizie esistenti;
- disciplinare le modalità di trasformazione e di utilizzo delle zone a parco attrezzato, di cui al precedente art. 22, nel rispetto delle disposizioni ivi contenute;
- organizzare in modo unitario il sistema di segnaletica didattico-informativa, fatto salvo quanto già previsto **nella d.g.r. 16 aprile 2004 n. 7/17173**.

4. Con apposito regolamento d'uso il consorzio stabilisce le modalità di fruizione delle attrezzature, connesse all'attività turistico-ricreativa, presenti nel territorio del parco, regolamentando il flusso di visitatori all'interno delle varie zone del parco, ad esclusione delle aree **a parco naturale** e di riserva naturale, nelle quali tali aspetti sono disciplinati **dai rispettivi piani**, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione e diffusione, incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricolo-forestali.

ART. 33 (Tutela della fauna selvatica)

1. Nel territorio del parco **naturale** si applicano i disposti di cui all'art. **94 della l.r. 16/2007**. **Nelle aree a parco regionale si applicano i dispositivi dei piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26, previo parere dell'Ente gestore del parco ai sensi dell'art. 17 comma 4 lettera d) della l.r. 86/83. Per la tutela della fauna selvatica in tutto il territorio del parco è vietato l'uso del filo spinato per la realizzazione di recinzioni o complementi.**

2. **La conservazione e la gestione della fauna sono disciplinati in base alla vigente legislazione statale e regionale in materia, tenendo in particolare considerazione le direttive europee 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) e 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (Direttiva Uccelli), il Programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette e il Protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia approvati con d.g.r. 20 aprile 2001 n. 7/4345, nonché la legge regionale 31 marzo 2008 n. 10 (Disposizioni per la conservazione della piccola fauna, della flora e vegetazione spontanea) e la d.g.r. 24 luglio 2008 n. 8/7736 (Determinazione in ordine agli elenchi di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2008 n. 10), e sono specificatamente regolamentati dalle previsioni del presente piano e da quelle del piano di settore di cui al successivo comma 8.**

3. **L'attività del parco persegue i seguenti obiettivi:**

- a) **conoscenza, conservazione e gestione della fauna vivente allo stato selvatico;**
- b) **conservazione e ripristino degli ambienti naturali attraverso misure conformi agli equilibri ecologici e con interventi mirati al mantenimento e all'arricchimento del patrimonio faunistico locale, attraverso anche l'interconnessione tra gli habitat e la creazione di corridoi ecologici.**

4. **È vietata, in conformità all'art. 4 quinto comma della l.r. 10/2008, ogni azione dalla cui esecuzione possa derivare compromissione degli habitat indispensabili alla sussistenza delle specie di cui all'allegato B, tavola B1, della d.g.r. 24 luglio 2008 n. 8/7736. Sono comunque permessi gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica, se non costituiscono una minaccia per la conservazione delle popolazioni.**

5. **In tutto il territorio del parco è vietata l'introduzione di specie non autoctone, in conformità all'art. 10 primo comma della l.r. 10/2008, all'art. 22 comma b della direttiva 92/43/CEE, all'art. 12 del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE) e all'art. 20 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Il divieto non si applica nella zona riservata alla pianificazione locale e nell'esercizio dell'agricoltura e della zootecnia in qualunque zona del parco; sono ammesse le introduzioni effettuate per finalità di lotta biologica o integrata, secondo le disposizioni del regolamento d'uso.**

6. **Per finalità di conservazione della biodiversità, sono ammesse reintroduzioni e restocking di specie autoctone, originariamente presenti ed estintesi successivamente, ai sensi dell'art. 10 primo comma della l.r. 10/2008, nonché dell'art. 12 del d.P.R. n. 357/1997 e della d.g.r. 20 aprile 2001 n. 7/4345, secondo le disposizioni del piano di settore di cui all'ottavo comma o previa autorizzazione consortile, purché l'habitat sia preventivamente reso idoneo, i fattori che hanno portato all'estinzione locale della specie siano stati rimossi e sia stato redatto un progetto ai sensi della citata d.g.r. 20 aprile 2001 n. 7/4345.**

7. **Durante le attività selvicolturali, fatto salvo l'obbligo di individuazione e di rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito di cui all'art. 24 del r.r. 5/2007, il parco può prescrivere, compatibilmente con le esigenze di pubblica incolumità e con le specifiche prescrizioni contenute nei piani di assestamento forestale, la conservazione di ulteriori alberi costituiti da:**

- **individui stramaturi, morti in piedi o marcescenti, anche schiantati;**
- **individui la cui chioma ed il fusto siano coperti da rampicanti oppure il cui fusto presenti cavità.**

8. **Mediante il piano di settore di cui al precedente art. 8, secondo comma, lett. e), il consorzio stabilisce, nell'osservanza**

della vigente legislazione e nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico e ambientale del parco, la disciplina per la tutela del patrimonio faunistico. Il piano di settore, in particolare:

- a) definisce le vocazioni del territorio, considerando i censimenti del patrimonio faunistico del Parco, effettuati anche nel corso di progetti Life, e analizzando le caratteristiche ambientali dello stesso;
- b) indica gli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente terzo comma;
- c) disciplina la tutela e la valorizzazione della fauna autoctona, nonché gli obiettivi e le modalità operative per eventuali iniziative di reintroduzione, ai sensi del precedente sesto comma.

ART. 36 (Viabilità e parcheggi)

1. Fatte salve le specifiche norme, relative alle singole zone del presente P.T.C., nonché quelle di cui ai precedenti artt. 15, 30 e 31, ogni intervento modificativo di strade esistenti di ogni tipo, destinate al traffico veicolare, nonché di sentieri, laddove consentito, è sottoposto a **preventiva autorizzazione paesaggistica dell'autorità competente**, ferme restando le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione. **Qualora gli interventi ricadano in aree in classe 4 di fattibilità, come definita dagli studi geologici dei territori comunali interessati, o in aree in dissesto attive delimitate nell'elaborato 2 - Allegato 4 - del PAI dovrà essere predisposto uno studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto rilevato.**

7. L'Ente gestore del parco, i comuni consorziati e/o altri enti per l'attuazione di interventi di interesse pubblico, mediante convenzione con l'Ente gestore, possono realizzare parcheggi a raso di limitate dimensioni, non superiori a 10 posti auto, in corrispondenza delle zone di maggior accessibilità al parco e distanziati da almeno 500 metri. I parcheggi dovranno essere localizzati in prossimità delle strade di accesso esistenti e per la loro realizzazione dovranno essere preferibilmente adottate tecniche di ingegneria naturalistica senza apportare modifiche alla morfologia dei luoghi. I parcheggi non possono comunque essere localizzati all'interno delle riserve naturali e delle aree a parco naturale, delle zone di interesse storico-ambientale, di cui all'art. 23, e delle zone di valore paesistico, di cui all'art. 24.

8. L'Ente gestore del parco ed i comuni ed enti interessati, nella definizione progettuale delle aree di parcheggio di cui sopra, devono dimostrare l'attenzione rivolta all'inserimento paesistico e ambientale nel parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, che deve essere del tipo permeabile, così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso e la permeabilità tesa alla conservazione del regime delle acque, nonché le piantumazioni interne e le cortine alberate di contorno, ed altre misure tese alla mitigazione visiva dei mezzi in sosta.

9. La realizzazione e la manutenzione di infrastrutture e parcheggi dovrà altresì attenersi a tecniche di ingegneria naturalistica contenute nel «Quaderno opere di ingegneria naturalistica» (pubblicato sul 1° Supplemento Straordinario al BURL n. 19 del 9 maggio 2000) laddove tecnicamente possibile.

10. Nell'ambito del Sacro Monte del Rosario di Varese, anche al fine di valorizzare e rendere più facilmente accessibile l'area del sito dell'Unesco, sono individuati sulla cartografia con apposito simbolo «P» tre localizzazioni di parcheggi di interscambio, da meglio specificare attraverso uno studio che definisca le possibili alternative progettuali in termini di integrazione mediante collegamento con linee di trasporto pubblico e con i parcheggi di interscambio posti nel centro cittadino, con il sistema sentieristico/via delle cappelle/funicolare/autobus tra il centro urbano di Varese, le vie ad esso afferenti e il Sacro Monte:

- P1: parcheggio di interscambio presso piazzale Montanari, n. 3 piani localizzati sotto il livello del piazzale Montanari, con copertura da destinarsi alla sosta e manovra degli autobus, posti auto massimi 170, superficie massima totale mq. 4.000; per il migliore inserimento paesistico-ambientale è fatto obbligo:
 - a. di includere nella progettazione e realizzazione del parcheggio multipiano gli interventi di riqualificazione dell'attuale piazzale Montanari, da recuperare principalmente come spazio pedonale;
 - b. di prevedere adeguate opere di mitigazione ambientale, di salvaguardare le alberature di pregio e mantenere il sentiero esistente limitrofo sul versante occidentale;
 - c. di inserire, in un progetto complessivo, i percorsi di entrata ed uscita dal parcheggio sul versante orientale, prestando particolare attenzione al mantenimento delle alberature presenti al fine di salvaguardare, ove possibile, i soggetti arborei;
 - d. di prevedere sul versante a valle una soluzione del fronte a vista del manufatto con profilo degradante e materiali di finitura coerenti con il contesto per garantire la migliore integrazione nell'area verde circostante.
- P2: Parcheggio di interscambio in via del Santuario, n. 2 piani, posti auto massimi 120, superficie massima totale mq. 1.500, obbligo di copertura inerbata con raccordo graduale al piano di campagna e salvaguardia delle alberature di pregio e del filare di ippocastani posto lungo la via del Santuario; il relativo ambito pavimentato della vecchia sede della strada al Sacro Monte e la fascia a prato limitrofe dovranno essere recuperate e riqualificate contestualmente alla realizzazione del parcheggio. Tale realizzazione comporterà l'eliminazione dei parcheggi a raso lungo la via delle cappelle.
- P3: Parcheggio per i residenti del nucleo abitato di Santa Maria del Monte in via del Ceppo, n. 1 piano interrato, posti auto massimi 30, superficie massima totale mq. 1.000. Contestuale sistemazione, prevalentemente pedonale, del sedime stradale esistente e dell'area sovrastante il parcheggio interrato, con previsione di alcuni posti auto ad uso delle categorie protette; obbligo di opere di mitigazione ambientale e ripristino alberature di contorno.

Le ipotesi di dimensionamento dei parcheggi rappresentano limiti massimi da rivedere e ridurre in base a studi sull'accessibilità e sulla mobilità, condotti anche a scala intercomunale, e da sottoporre a tutte le verifiche progettuali del caso. La realizzazione dei parcheggi di interscambio proposti, essendo volta a razionalizzare la sosta dei veicoli in superficie, comporterà la riduzione dei parcheggi a raso esistenti.

I parcheggi di interscambio dovranno essere realizzati mediante accordi di programma promossi dal comune di Varese, fra lo stesso, l'Ente Parco, l'Ente gestore del sito Unesco, gli uffici del Ministero dei Beni Culturali territorialmente competente, la Provincia ed altri enti coinvolti per competenza di legge, in modo da:

- definire dettagliatamente, sulla base di una più attenta analisi, le esigenze di posti auto per la sosta ed i volumi di traffico;
- definire le caratteristiche tipologiche, capacità, numero dei piani, forma e materiali, collocazione nel contesto e inserimento ambientale e paesaggistico mediante formulazione del progetto definitivo delle opere;
- definire le opere di mitigazione, ripristino o di recupero ambientale necessarie, nonché idonee misure precauzionali per evitare che le opere in progetto interferiscano con le sorgenti ad uso idropotabile localizzate in prossimità delle aree di intervento;
- definire le forme di compensazione per eventuali danni ambientali non ripristinabili o recuperabili tra cui la realizzazione di corridoi ecologici, finalizzati ad integrare e completare il sistema del verde delle aree protette regionali;
- definire le corrispondenti misure di contenimento del traffico veicolare di accesso al parco e di limitazione dei parcheggi a raso.

Gli accordi di programma dovranno tener conto degli esiti della Valutazione Ambientale Strategica a corredo del procedimento di approvazione del PTC e delle sue varianti, nonché delle norme del presente piano.

Gli accordi di programma e i progetti delle opere relativi dovranno essere corredati da VAS, VIA, Valutazione d'Incidenza secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia ambientale.

Titolo 4 NORME FINALI

ART. 38-bis (Programmazione negoziata)

1. L'attuazione delle finalità del parco, previste dal P.T.C. ovvero dai relativi strumenti e provvedimenti attuativi e gli interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico localizzati e realizzati nel sottosuolo o soprassuolo, potrà avvenire previa convenzione da stipulare con l'Ente gestore. La convenzione definirà il dimensionamento, le modalità di attuazione ed eventuali compensazioni ambientali.

Le finalità del parco potranno conseguirsi anche tramite atti di programmazione negoziata, promossi secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed in conformità alle norme del presente piano.

2. In sede di definizione degli atti di programmazione negoziata di cui al comma 1, dovranno essere previste le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie oppure forme di compensazione per eventuali danni ambientali non ripristinabili o recuperabili tra cui la realizzazione di corridoi ecologici, finalizzati ad integrare e completare il sistema del verde delle aree protette regionali.



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente













**Parco Regionale
del Campo dei Fiori**

Legge regionale 9 aprile 1994, n.3


Variante al Piano Territoriale di Coordinamento
del Parco Regionale del Campo dei Fiori

TAVOLA 1 - VARIANTE V1

LEGENDA

	Perimetro di parco regionale		V.P. Zona di valore paesistico
	Perimetro di parco naturale		R.A. Zona di recupero ambientale
	RO 2. Riserve naturali orientate "zone umide" e fasce di rispetto		I.C.O. Zona di iniziativa comunale orientata
	RO1.1 Riserva naturale parziale del Monte Campo dei Fiori		Perimetro di rischio archeologico
	RO1.2 Riserva naturale orientata della Martica/Chiusarella		Monumenti naturali
	P.F. Zona a parco forestale		Depuratore comunale di progetto
	P.F.A. Zona a parco agricolo - forestale		Coni visuali
	P.A.T. Zona a parco attrezzato		Funicolare
	P.A.T. Zona a parco attrezzato: y1 - Cittadella delle Scienze della Natura y2 - Grande Albergo Tre Croci y3 - Cascina Redaelli e Cascina Tagliata		Parcheggi (oggetto di variante)
	S.A. Zona di interesse storico ambientale		





scala 1:10.000



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente






















**Parco Regionale
del Campo dei Fiori**

Legge regionale 9 aprile 1994, n.3


Variante al Piano Territoriale di Coordinamento
del Parco Regionale del Campo dei Fiori

TAVOLA 2 - VARIANTE V3

LEGENDA

	Perimetro di parco regionale		V.P. Zona di valore paesistico
	Perimetro di parco naturale		R.A. Zona di recupero ambientale
	RO 2. Riserve naturali orientate "zone umide" e fasce di rispetto		I.C.O. Zona di iniziativa comunale orientata
	RO1.1 Riserva naturale parziale del Monte Campo dei Fiori		Perimetro di rischio archeologico
	RO1.2 Riserva naturale orientata della Martica/Chiusarella		Monumenti naturali
	P.F. Zona a parco forestale		Depuratore comunale di progetto
	P.F.A. Zona a parco agricolo - forestale		Coni visuali
	P.A.T. Zona a parco attrezzato		Funicolare
	P.A.T. Zona a parco attrezzato: y1 - Cittadella delle Scienze della Natura y2 - Grande Albergo Tre Croci y3 - Cascina Redaelli e Cascina Tagliata		Area oggetto di variante
	S.A. Zona di interesse storico ambientale		





scala 1:10.000



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente

















**Parco Regionale
del Campo dei Fiori**

Legge regionale 9 aprile 1994, n.3


Variante al Piano Territoriale di Coordinamento
del Parco Regionale del Campo dei Fiori

TAVOLA 3 - VARIANTE V4

LEGENDA

	Perimetro di parco regionale		V.P. Zona di valore paesistico
	Perimetro di parco naturale		R.A. Zona di recupero ambientale
	RO 2. Riserve naturali orientate "zone umide" e fasce di rispetto		I.C.O. Zona di iniziativa comunale orientata
	RO1.1 Riserva naturale parziale del Monte Campo dei Fiori		Perimetro di rischio archeologico
	RO1.2 Riserva naturale orientata della Martica/Chiusarella		Monumenti naturali
	P.F. Zona a parco forestale		Depuratore comunale di progetto
	P.F.A. Zona a parco agricolo - forestale		Coni visuali
	P.A.T. Zona a parco attrezzato		Funicolare
	P.A.T. Zona a parco attrezzato: y1 - Cittadella delle Scienze della Natura y2 - Grande Albergo Tre Croci y3 - Cascina Redaelli e Cascina Tagliata		Area oggetto di variante
	S.A. Zona di interesse storico ambientale		





scala 1:10.000



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente



















**Parco Regionale
del Campo dei Fiori**

Legge regionale 9 aprile 1994, n.3


Variante al Piano Territoriale di Coordinamento
del Parco Regionale del Campo dei Fiori

TAVOLA 4 - VARIANTE V5

LEGENDA

	Perimetro di parco regionale		V.P. Zona di valore paesistico
	Perimetro di parco naturale		R.A. Zona di recupero ambientale
	RO 2. Riserve naturali orientate "zone umide" e fasce di rispetto		I.C.O. Zona di iniziativa comunale orientata
	RO1.1 Riserva naturale parziale del Monte Campo dei Fiori		Perimetro di rischio archeologico
	RO1.2 Riserva naturale orientata della Martica/Chiusarella		Monumenti naturali
	P.F. Zona a parco forestale		Depuratore comunale di progetto
	P.F.A. Zona a parco agricolo - forestale		Coni visuali
	P.A.T. Zona a parco attrezzato		Funicolare
	P.A.T. Zona a parco attrezzato: y1 - Cittadella delle Scienze della Natura y2 - Grande Albergo Tre Croci y3 - Cascina Redaelli e Cascina Tagliata		Punto di decollo (oggetto di variante)
	S.A. Zona di interesse storico ambientale		





scala 1:10.000



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente


















**Parco Regionale
del Campo dei Fiori**

Legge regionale 9 aprile 1994, n.3


Variante al Piano Territoriale di Coordinamento
del Parco Regionale del Campo dei Fiori

TAVOLA 5 - VARIANTE V8

LEGENDA

	Perimetro di parco regionale		V.P. Zona di valore paesistico
	Perimetro di parco naturale		R.A. Zona di recupero ambientale
	RO 2. Riserve naturali orientate "zone umide" e fasce di rispetto		I.C.O. Zona di iniziativa comunale orientata
	RO1.1 Riserva naturale parziale del Monte Campo dei Fiori		Perimetro di rischio archeologico
	RO1.2 Riserva naturale orientata della Martica/Chiusarella		Monumenti naturali
	P.F. Zona a parco forestale		Depuratore comunale di progetto
	P.F.A. Zona a parco agricolo - forestale		Coni visuali
	P.A.T. Zona a parco attrezzato		Funicolare
	P.A.T. Zona a parco attrezzato: y1 - Cittadella delle Scienze della Natura y2 - Grande Albergo Tre Croci y3 - Cascina Redaelli e Cascina Tagliata		Area oggetto di variante
	S.A. Zona di interesse storico ambientale		





scala 1:10.000



Regione Lombardia
Qualità dell'Ambiente






















**Parco Regionale
del Campo dei Fiori**


Legge regionale 9 aprile 1994, n.3

Variante al Piano Territoriale di Coordinamento
del Parco Regionale del Campo dei Fiori

TAVOLA 6 - VARIANTE V9

LEGENDA

	Perimetro di parco regionale		V.P. Zona di valore paesistico
	Perimetro di parco naturale		R.A. Zona di recupero ambientale
	RO 2. Riserve naturali orientate "zone umide" e fasce di rispetto		I.C.O. Zona di iniziativa comunale orientata
	RO1.1 Riserva naturale parziale del Monte Campo dei Fiori		Perimetro di rischio archeologico
	RO1.2 Riserva naturale orientata della Martica/Chiusarella		Monumenti naturali
	P.F. Zona a parco forestale		Depuratore comunale di progetto
	P.F.A. Zona a parco agricolo - forestale		Coni visuali
	P.A.T. Zona a parco attrezzato		Funicolare
	P.A.T. Zona a parco attrezzato: y1 - Cittadella delle Scienze della Natura y2 - Grande Albergo Tre Croci y3 - Cascina Redaelli e Cascina Tagliata		Percorso sacro (oggetto di variante)
	S.A. Zona di interesse storico ambientale		



scala 1:10.000

